

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1330-A)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

**FERRARI-AGGRADI**, *Presidente*; **CALICE** e **VIGNOLA**, *Vice Presidenti*; **PARRINO** e **ULIANICH**, *Segretari*; **BACICCHI**, **COLAJANNI**, **COLELLA**, **D'AMELIO**, **D'AREZZO**, **DE SABBATA**, **DE VITO**, **DI MARINO**, **FASSINO**, **FERMARIELLO**, **IANNARONE**, **JANNELLI**, **LAPENTA**, **MANCINO**, **MANENTE COMUNALE**, **PATRIARCA**, **PINTO**, **PITTELLA**, **RASTRELLI**, **ROSA**, **STEFANI**, **TONUTTI** e **TRUZZI**

(RELATORE TONUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro delle Finanze

e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'esigenza di conferire organicità e chiarezza interpretativa alla legislazione per le zone terremotate della Basilicata e della Campania ha indotto la Commissione speciale a proporre la riunione in un unico provvedimento delle disposizioni recate dai decreti-legge n. 19 e n. 33.

Per l'accorpamento è stato scelto uno dei due decreti (il decreto-legge n. 19) nel quale viene proposto l'inserimento — previo opportuno coordinamento redazionale — delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 33 (si vedano, rispettivamente, l'articolo 1, secondo comma; l'articolo 1-*quater*; l'articolo 1-*ter* e l'articolo 1-*bis* del testo proposto dalla Commissione per il decreto-legge n. 19) (cfr. atto Senato 1311-A).

In conseguenza di tale accorpamento vengono proposte, da un lato, la conversione (nel testo modificato) del decreto-legge n. 19, e dall'altro lato la non conversione del decreto-legge n. 33 come tale, mentre sostanzialmente la normativa in esso prevista è destinata ad una ultrattività. Intanto, in attesa della conversione del testo integrato del decreto n. 19, tutte le norme di cui ai citati articoli del decreto-legge n. 33, già in vigore, dovranno continuare ad avere effetto, come tali; successivamente, con la conversione del decreto-legge n. 19, esse continueranno ad avere effetto, non più come norme del decreto n. 33, ma quali disposizioni aggiuntive inserite nel decreto-legge n. 19.

2. Pertanto, insieme alla proposta di conversione in legge, nel testo modificato, del decreto-legge n. 19, la Commissione speciale propone per il decreto-legge n. 33 non già il non-passaggio all'esame degli articoli — che avrebbe l'effetto non voluto dell'imme-

diata decadenza di norme che invece debbono poter continuare ad operare — ma una decisione del Senato nel senso che la discussione e la deliberazione del provvedimento di conversione debbano rinviarsi, in attesa che il sopraggiungere della conversione del decreto-legge n. 19 produca gli esiti desiderati per effetto della « novazione legislativa », che tra l'altro opererà anche in senso formalmente abrogativo del decreto-legge n. 33, qualora la conversione anzidetta divenisse operativa in data antecedente a quella del 28 aprile..

3. Se poi il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 19 non dovesse ottenere l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento nei termini costituzionali (15 aprile) e si dovesse ricorrere ad un rinnovo del decreto stesso, il Governo dovrà farsi carico delle esigenze di organicità che con la procedura proposta si intendono soddisfare, valutando anche la sorte definitiva, da riservare al decreto-legge n. 33, avente come termine di scadenza il 28 aprile 1981.

4. Nel sottoporre dunque alla valutazione dell'Assemblea, nei termini sopra esposti, le proprie conclusioni circa l'esito da dare al disegno di legge in esame, la Commissione speciale adempie al suo compito regolamentare rispettando i tempi stabiliti dal calendario dei lavori e mette il Senato in condizione di pronunciarsi anche sul decreto-legge n. 33 con quella chiarezza di deliberazioni che è richiesta dalla natura del provvedimento, adottato dal Governo sotto la propria responsabilità: chiarezza che si raggiunge in questa occasione, con la soluzione procedurale e non di merito che si propone, grazie alle motivazioni specificamente illustrate ad essa sottostanti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In definitiva la Commissione speciale propone una sospensiva fino al 28 aprile, data di scadenza del decreto-legge n. 33, con l'intesa che:

a) se la conversione del decreto n. 19 sarà sopravvenuta in data antecedente, il decreto-legge n. 33 dovrà intendersi tacitamente abrogato da quella di conversione, risultando quindi non più soggetto esso stesso a conversione;

b) se la predetta conversione non potrà aver luogo nei termini costituzionali, sarà compito del Governo farsi carico, entro il 15 aprile, della novazione nel senso prima indicato (cioè con un unico testo coordinato), provvedendo così anche a quella tacita abrogazione del decreto n. 33, che escluderà la necessità di riproporre per questo il problema della conversione.

TONUTTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

11 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Raccomanda tuttavia una migliore formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge poichè quella vigente sembra estendere a tutti i cittadini, purchè residenti, domiciliati o aventi sede nelle regioni Basilicata e Campania, i benefici che invece sono limitati ai soli cittadini danneggiati che, al momento del sisma, risultavano residenti, domiciliati o aventi sede nelle predette regioni.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

18 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

*Decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 27 febbraio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di estendere i benefici previsti dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti con modificazioni rispettivamente nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875, a tutti i cittadini delle regioni Basilicata e Campania, colpiti dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

### Articolo 1.

Tutte le provvidenze — previste dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 — in favore dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati, di cui all'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sono estese ai soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nelle regioni Basilicata e Campania.

### Articolo 2.

Nei casi in cui — a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — il debitore, anche in via di regresso, si avvale della proroga della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corrispon-

sione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 3.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole « nelle regioni Basilicata e Campania ».

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

#### Articolo 4.

Per fruire delle provvidenze richiamate dall'articolo 1 del presente decreto è sufficiente produrre dichiarazione, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, attestante che il richiedente ha subito danni e che lo stesso risiede, è domiciliato o ha sede nel comune.

Si intendono danneggiati dal terremoto i soggetti che, a causa del sisma, versano in almeno una delle seguenti situazioni: *a)* lesioni personali; *b)* perdita di congiunti; *c)* danni all'azienda agricola, commerciale o industriale; *d)* danni al patrimonio immobiliare; *e)* perdita dell'alloggio del quale erano in possesso.

#### Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981.

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*. SARTI